

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P145/4122/1 sott. 3

Roma, 21 giugno 2004

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994. - Aerazione vani scala. -

In relazione al quesito posto, si conferma che i vani scala degli edifici adibiti ad attività turistico-alberghiere, a prescindere dalla tipologia delle scale stesse, devono essere dotati almeno della prescritta minima superficie di aerazione di cui ai punti 6.6 e 19.6 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994.